

## CAPITOLO XV

### SCI NAUTICO E ALTRI SPORT AL TRAINO

Come previsto nell'art. 4 del “Regolamento regionale per la disciplina della navigazione sulle acque del lago di Viverone”

1. L'esercizio dello **sci nautico** può essere effettuato:

- a) per conto proprio;
- b) per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico;
- c) dalle scuole di sci nautico, società sportive ed altri sodalizi nautici.

2. Nell'esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero), per conto terzi (a mezzo di unità noleggiate o locate al pubblico), si osservano le seguenti **norme**:

- a) la pratica dello sci nautico è consentita dalle ore 9.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti dalla costa almeno 100 metri;
- b) i conduttori delle unità sono assistiti da persone esperte del nuoto;
- c) sulle unità, oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;
- d) la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni, nonché entro appositi corridoi di lancio concessi dal Settore regionale Navigazione interna e Merci oppure oltre i 100 metri dalla costa;
- e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a metri 12;
- f) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché devono essere dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;

g) la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti di un autoscafo trainante uno sciatore, con gli altri natanti, non deve essere inferiore ai 50 metri;

h) gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio;

i) è ammesso il superamento del limite massimo di 20 km/h (11 nodi circa) ed il raggiungimento della velocità massima di 45 km/h (25 nodi circa);

l) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivi di traino e specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;

m) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore installato sull'unità.

3. Chiunque intenda posizionare corridoi di lancio, trampolini di salto, campi di slalom, dovrà preventivamente chiedere apposita autorizzazione al Settore regionale Navigazione interna e Merci.

Per altre delucidazioni rivolte a chiunque intenda posizionare corridoi di lancio, trampolini di salto, campi di slalom, per le scuole di sci nautico, per le società sportive e altri sodalizi nautici, per le attività comportanti altre forme di traino (paracadute ascensionale, aquiloni e dispositivi simili) si rimanda al [Regolamento regionale per la disciplina della navigazione sulle acque del lago di Viverone](#).